



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per lo studente, l'inclusione, l'orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI l'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027", e in particolare: il comma 345, che ha previsto che "Per l'attivazione, in via sperimentale, di presidi territoriali di esperti psicologi a supporto delle istituzioni scolastiche, finalizzati a fornire il servizio di sostegno psicologico di cui all'articolo 4-bis della legge 29 maggio 2017, n. 71, e coerentemente con le finalità del protocollo d'intesa del 19 marzo 2024 tra il Ministero dell'istruzione e del merito e il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito il Fondo per il servizio di sostegno psicologico in favore degli studenti, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 18,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, che costituisce limite di spesa"; il comma 346 che ha previsto altresì che "Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro della salute e il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 345 nonché l'assenza di oneri a carico del Servizio sanitario nazionale per le attività di cui al comma 345 e al presente comma, sono individuate le modalità di erogazione del servizio di sostegno psicologico di cui al medesimo comma 345 in raccordo con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, al fine di individuare le situazioni familiari, personali o di contesto che possono recare disagio allo studente. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce, inoltre, anche al fine del rispetto del limite di spesa previsto dal comma 345, i criteri di utilizzo del Fondo di cui al comma 345, finalizzati all'assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling nell'ambito degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, anche in relazione al contrasto della povertà educativa e dell'abbandono scolastico, al supporto alle attività di orientamento, alla prevenzione del disagio psicologico, alle difficoltà relazionali emergenti nonché all'avviamento di percorsi di educazione all'affettività e all'acquisizione delle competenze trasversali personali per la vita e al riconoscimento dell'attività prestata dagli esperti psicologi."; e il comma 347, che ha previsto che "All'onere derivante dai commi 345 e 346, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e a 18,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.", nonché il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2024 recante "Ripartizione in capitoli delle unità di voto



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per lo studente, l'inclusione, l'orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica

parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027”;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa” e, in particolare, l'articolo 21 relativo all'autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, come modificato dal decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 avente per oggetto “Legge di contabilità e finanza pubblica” e, in particolare, l'art. 25 bis che dispone l'introduzione delle “azioni” quale ulteriore livello di dettaglio dei programmi di spesa del bilancio dello Stato e definisce i principi ed i criteri per la loro individuazione, nonché l'art. 34 bis inerente alle modalità di ripartizione delle risorse;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante la riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTA la legge 29 maggio 2017, n. 71, recante “Disposizioni a tutela del minore per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, come da ultimo modificata dalla legge 17 maggio 2024, n. 70 “Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo” e, in particolare, l'articolo 4-bis;

VISTA la legge 20 agosto 2019, n. 92, recante “Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica”, che ha introdotto nel primo e secondo ciclo di istruzione, l'insegnamento trasversale dell'educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado con lo scopo di formare



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per lo studente, l'inclusione, l'orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica

cittadini responsabili e attivi, promuovendo la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 agosto 2023, n. 112 e, in particolare, l’articolo 21, comma 4-ter, secondo cui il Ministero dell’istruzione e del merito promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione della «Piattaforma Famiglie e Studenti», anche denominata «Unica», quale canale unico di accesso al patrimonio informativo detenuto dal Ministero e dalle istituzioni scolastiche, attraverso il quale famiglie e studenti possono fruire con modalità semplificate dei servizi digitali offerti dal Ministero e dalle Istituzioni Scolastiche;

VISTI la legge 30 dicembre 2025, n. 199, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028” e il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2025 di “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59”;

VISTI il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023 n. 208, entrato in vigore in data 11 gennaio 2024, recante “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione e del merito” e il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2024 n. 185 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione e del merito”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 agosto 2024 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Francesca Carbone l’incarico di livello generale della Direzione generale per lo studente, l’inclusione, l’orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 7 settembre 2024, n. 183, di adozione delle “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica”;

VISTI il decreto ministeriale 27 febbraio 2026, n. 36, registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio, in data 3 marzo 2026, al n. 188, con cui il Ministro ha assegnato ai titolari dei Dipartimenti in cui



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per lo studente, l'inclusione, l'orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica

si articola l'Amministrazione Centrale, le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno 2026 e il relativo decreto dipartimentale 6 marzo 2026, n. 337, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio, in data 12 marzo 2026, al n. 205, con il quale sono state assegnate ai titolari dei Centri di Costo le risorse finanziarie, in termini di competenza, residui e cassa per l'esercizio finanziario 2026;

VISTO il Protocollo di intesa n. 8 del 20 marzo 2024 stipulato tra il Ministero dell'istruzione e del merito e il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (CNOP);

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 marzo 2026, n. 56, recante la disciplina delle modalità di erogazione del servizio di sostegno psicologico istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 345 della legge 207/2024, denominato «AscoltaMI», e dei criteri e delle modalità di riparto delle risorse del *Fondo per il servizio di sostegno psicologico in favore degli studenti*, necessarie all'erogazione del servizio medesimo a favore degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado e del primo biennio delle scuole secondarie di secondo grado;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 3 aprile 2026, n. 63 e il relativo Allegato Tecnico, concernente la disciplina sul funzionamento del servizio digitale «AscoltaMI» e sul trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito dello stesso servizio;

CONSIDERATO che l'articolo 5, comma 1, del decreto n. 56 del 2026, prevede che il citato *Fondo* è annualmente ripartito per ambito regionale ai fini dell'erogazione dei *voucher*, del valore complessivo di euro 250,00, secondo criteri di proporzionalità definiti in misura pari al 70% sulla base della popolazione scolastica regionale, in misura pari al 10% secondo la media triennale di allievi con *background* socio-economico-culturale non favorevole, in misura pari al 10% secondo la media triennale di allievi in condizione di fragilità negli apprendimenti e in misura pari al 10% secondo la media triennale di abbandoni scolastici;

VISTA la nota dell'8 agosto 2025 con la quale l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione ha trasmesso i dati inerenti ai criteri di cui all'articolo 5, comma 1, lett. b) e c) del decreto 56/2026, con riferimento all'A.S. 2024/2025;

VISTA la nota prot. n. 199 del 27 gennaio 2026 con la quale la Direzione generale per l'innovazione digitale, la semplificazione e la statistica ha inviato a questa Direzione i dati relativi al numero complessivo degli studenti, su base nazionale e distribuiti per Regione, iscritti alle scuole di ogni ordine e grado nell'anno scolastico 2024/2025;



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per lo studente, l'inclusione, l'orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica

CONSIDERATO che l'articolo 5, comma 3, del decreto n. 56 del 2026 prevede che per il primo anno di sperimentazione, quota parte del Fondo, fino al massimo dello stanziamento annuale è destinata alla realizzazione e alla gestione dell'applicativo e che, a decorrere dalla seconda annualità, è riservata alla gestione e manutenzione dell'applicativo una quota parte del Fondo fino a un massimo del 2% dello stanziamento annuale;

CONSIDERATO che l'articolo 5, comma 2, del decreto n. 56 del 2026 prevede che la Direzione generale per lo studente, l'inclusione, l'orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica del Ministero dell'istruzione e del merito, con uno o più provvedimenti, assegna agli Uffici scolastici regionali le risorse del *Fondo*;

VISTO lo stanziamento complessivo di euro 18.500.000,00 (diciottomilionicinquecentomila/00) per l'E.F. 2026, sul cap. 1370 p.g. 1, denominato "Fondo per il servizio di sostegno psicologico in favore degli studenti";

VISTA la situazione contabile di competenza e cassa del capitolo 1370, p.g. 1 per l'E.F. 2026;

RITENUTO necessario procedere al riparto di quota parte del suddetto stanziamento a favore degli Uffici scolastici regionali allo scopo di dare attuazione al disposto normativo per l'A.S. 2025/2026;

CONSIDERATO altresì necessario definire ulteriori indicazioni attuative, anche ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto n. 56 del 2026;

DECRETA

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

1. Ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 marzo 2026, n. 56 e, in coerenza con quanto statuito dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 3 aprile 2026, n. 63, il presente decreto ripartisce, per l'A.S. 2025/2026, quota parte delle risorse stanziare per l'E.F. 2026 del «*Fondo per il servizio di sostegno psicologico in favore degli studenti*» di cui all'articolo 1, comma 345, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in favore degli Uffici scolastici regionali e definisce le indicazioni attuative inerenti alle modalità di erogazione del servizio di sostegno psicologico.



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per lo studente, l'inclusione, l'orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica

Articolo 2

(Assegnazione delle risorse)

1. Per quanto previsto all'articolo 1, è disposta a favore degli Uffici scolastici regionali, per l'A.S. 2025/2026, l'assegnazione delle risorse, in termini di competenza e cassa, pari ad euro 9.000.000,00 (novemilioni/00), secondo quanto indicato nell'allegata Tabella A al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, da imputare sul capitolo 1370 p.g. 1 per l'E.F. 2026, ai sensi dell'art. 34 *quater* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, quale quota parte dello stanziamento complessivo previsto dall'articolo 1, comma 345, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per l'E.F. 2026.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto interministeriale 30 marzo 2026, n. 56, lo stanziamento complessivo è ripartito, come risulta dall'allegata tabella A, tra gli Uffici scolastici regionali sulla base dei criteri di cui in premessa e del valore dei *voucher*, pari a euro 250,00 con arrotondamento al valore unitario del medesimo, come indicato all'articolo 3, comma 4 del decreto interministeriale, fissandone il numero.
3. Al fine di garantire un impiego efficiente delle risorse stanziare con il presente decreto, le eventuali economie dell'anno scolastico di riferimento, come risultanti dall'apposito monitoraggio di cui all'articolo 6 del decreto interministeriale n. 56 del 2026, nel rispetto dei principi di contabilità pubblica, potranno essere impiegate per la medesima finalità nell'anno scolastico successivo sulla base di quanto indicato nei provvedimenti di assegnazione disposti da questa Direzione, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto interministeriale n. 56 del 2026.

Articolo 3

(Riconoscimento del voucher)

1. I genitori e/o gli esercenti la responsabilità genitoriale degli studenti beneficiari della misura possono richiedere il riconoscimento del *voucher* per l'erogazione del servizio di sostegno psicologico, tramite apposita istanza, accedendo all'applicativo «AscoltaMI» presente in Piattaforma Unica.
2. In seguito al completamento della richiesta, è attribuito allo studente un *voucher* corrispondente ad un numero massimo di cinque incontri della durata di sessanta minuti, ad eccezione del primo incontro di durata di ulteriori dieci minuti al fine di concordare le modalità di erogazione del



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per lo studente, l'inclusione, l'orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica

servizio, fruibile una sola volta nel corso dell'anno scolastico, fino ad esaurimento delle risorse del *Fondo*. Il beneficio decade automaticamente qualora, entro trenta giorni dall'assegnazione del voucher, i genitori e/o gli esercenti la responsabilità genitoriale non provvedono alla scelta del professionista psicologo.

3. Il Servizio consente sia al professionista psicologo sia allo studente, di modificare o cancellare gli appuntamenti calendarizzati, purché la relativa richiesta sia effettuata con un preavviso di almeno ventiquattro ore. Solo in caso di mancato rispetto di tale termine da parte dello studente, il professionista psicologo ha diritto a richiedere la liquidazione del compenso.

4. All'inizio di ogni incontro, il professionista psicologo rimane connesso all'applicativo di videoconferenza integrato in Piattaforma Unica per almeno quindici minuti, trascorsi i quali in assenza dello studente, l'incontro si considera valido e, conseguentemente, liquidabile.

Articolo 4

(Liquidazione del compenso al professionista psicologo)

1. L'assegnazione del voucher è effettuata dalla Piattaforma Unica, a seguito della procedura informatizzata, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nei limiti delle risorse disponibili per ciascun ambito regionale, come indicate nell'Allegato A al presente decreto.

2. La liquidazione del compenso spettante al professionista psicologo è eseguita da parte del Ministero, per il tramite degli Uffici scolastici regionali, ovvero delle Istituzioni Scolastiche delegate dai medesimi Uffici.

3. Ai fini della liquidazione del compenso, i professionisti psicologi, tramite Piattaforma Unica, acquisiscono uno o più codici alfanumerici identificativi degli incontri di sostegno psicologico erogati a favore dei beneficiari loro assegnati.

4. I professionisti psicologi, al termine dei percorsi di sostegno psicologico, emettono fattura elettronica intestata all'Ufficio scolastico regionale di riferimento, ovvero alle Istituzioni Scolastiche delegate, utilizzando il *codice univoco ufficio* all'uopo comunicato dall'Amministrazione e indicando la data, il numero della fattura e i codici alfanumerici acquisiti equivalenti alle prestazioni erogate, nonché l'importo frazionato del voucher corrispondente, di euro 50 per prestazione, e le coordinate bancarie utili al pagamento.



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per lo studente, l'inclusione, l'orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica

5. Gli Uffici scolastici regionali, ovvero le Istituzioni Scolastiche delegate, acquisiti i codici alfanumerici identificativi associati ai professionisti psicologi di propria competenza, verificano la documentazione comprovante l'effettiva erogazione del servizio.

6. Gli Uffici scolastici regionali, ovvero le Istituzioni Scolastiche delegate, provvedono alla liquidazione delle prestazioni effettivamente erogate dai professionisti psicologici e per le quali sia stata emessa regolare fattura, entro il mese successivo a quello di emissione, tramite accredito diretto sul conto corrente comunicato dal professionista psicologo.

Articolo 5

(Obblighi di pubblicità)

1. In ottemperanza alle disposizioni previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è data pubblicazione dei dati e delle informazioni relative all'oggetto del presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" di questo Ministero.

Il presente atto sarà inviato agli organi di controllo ai sensi della normativa vigente.

IL DIRETTORE GENERALE

Francesca Carbone



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per lo studente, l'inclusione, l'orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica

ALLEGATO A

TABELLA DI RIPARTO

USR	STUDENTI E ALUNNI (%) ¹	MEDIA TRIENNALE DI ALUNNI E STUDENTI CON ESCS SOPRA LA MEDIA NAZIONALE (%) ²	MEDIA TRIENNALE DI ALUNNI E STUDENTI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ SOPRA MEDIA NAZIONALE (%) ³	MEDIA TRIENNALE DI ABBANDONI IN CORSO D'ANNO (%) ⁴	70% RIPARTO IN BASE ALLA POPOLAZIONE SCOLASTICA REGIONALE	10% RIPARTO IN BASE ALLA MEDIA TRIENNALE DI ALUNNI E STUDENTI CON ESCS INFERIORE ALLA MEDIA NAZIONALE	10% RIPARTO IN BASE ALLA MEDIA TRIENNALE DI ALUNNI E STUDENTI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ SOPRA MEDIA NAZIONALE	10% RIPARTO IN BASE ALLA MEDIA TRIENNALE DI ABBANDONI IN CORSO D'ANNO	TOTALE ASSEGNATO PER USR	N. VOUCHER PER USR
Abruzzo	2,12	2,00	2,03	1,85	133.500,00	18.000,00	18.250,00	16.750,00	186.500,00	746
Basilicata	0,89	0,89	0,99	0,71	56.000,00	8.000,00	9.000,00	6.500,00	79.500,00	318
Calabria	3,30	3,92	6,20	2,72	208.000,00	35.250,00	55.750,00	24.500,00	323.500,00	1.294
Campania	11,18	23,07	23,96	15,57	704.250,00	207.500,00	215.750,00	140.000,00	1.267.500,00	5.070
E.-Romagna	7,72	4,95	3,86	7,36	486.500,00	44.500,00	34.750,00	66.250,00	632.000,00	2.528
Friuli V.G.	1,88	1,32	0,61	2,01	118.500,00	12.000,00	5.500,00	18.000,00	154.000,00	616
Lazio	9,91	5,72	11,69	10,10	624.250,00	51.500,00	105.250,00	91.000,00	872.000,00	3.488
Liguria	2,31	1,45	1,82	2,64	145.500,00	13.000,00	16.500,00	23.750,00	198.750,00	795
Lombardia	16,99	13,90	7,07	15,01	1.070.500,00	125.000,00	63.500,00	135.000,00	1.394.000,00	5.576
Marche	2,60	2,34	1,65	2,33	163.750,00	21.000,00	14.750,00	21.000,00	220.500,00	882
Molise	0,45	0,64	0,67	0,37	28.500,00	5.750,00	6.000,00	3.250,00	43.500,00	174
Piemonte	6,93	5,33	3,71	6,52	436.500,00	48.000,00	33.500,00	58.750,00	576.750,00	2.307
Puglia	6,85	8,32	7,08	5,15	431.500,00	75.000,00	63.750,00	46.250,00	616.500,00	2.466
Sardegna	2,41	2,25	4,62	3,10	151.750,00	20.250,00	41.500,00	28.000,00	241.500,00	966
Sicilia	8,69	13,43	17,44	9,20	547.500,00	120.750,00	157.000,00	82.750,00	908.000,00	3.632
Toscana	6,12	3,35	3,41	6,33	385.500,00	30.250,00	30.750,00	57.000,00	503.500,00	2.014
Umbria	1,44	0,91	0,90	1,04	90.750,00	8.250,00	8.000,00	9.250,00	116.250,00	465
Veneto	8,21	6,21	2,29	7,99	517.250,00	56.000,00	20.500,00	72.000,00	665.750,00	2.663
ITALIA	100,00	100,00	100,00	100,00	6.300.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	9.000.000,00	36.000

¹ Totale alunni e studenti – a.s. 2024/2025 Fonte: Rilevazioni sulle scuole

² Scuole secondarie di I e II grado con una media triennale di studenti con ESCS familiare basso (pari o inferiore al primo quartile della distribuzione nazionale dell'ESCS familiare) sopra la media Nazionale. L'ESCS è una variabile costruita a partire dalle informazioni su condizione professionale e titolo di studio dei genitori e disponibilità di mezzi e risorse economiche domestiche quali un pc da dedicare allo studio, libri e via di seguito. Fonte: INVALSI.

³ Scuole secondarie di I e II grado con una media triennale di alunni e studenti in condizione di fragilità negli apprendimenti inferiori la media nazionale. Fonte: INVALSI.

⁴ Fonte: elaborazione su dati di Anagrafe nazionale alunni - DGSIS